

□ Risposta all'interrogazione n. 1586

“Pubblicazione da parte di ciascun gestore di servizio idrico integrato di elenchi sulle zone di rispettiva competenza fornite o meno di depuratori idrici per le acque reflue”

In relazione all'interrogazione n. 1586/2014, a risposta scritta, presentata dal Consigliere Bucciarelli in data 17/2/2014, avente per oggetto 'Pubblicazione da parte di ciascun gestore di servizio idrico integrato di elenchi sulle zone di rispettiva competenza fornite o meno di depuratori idrici per le acque reflue' si rappresenta quanto segue.

In merito all'aggiornamento delle informazioni indicate dal DM 30/9/2009 si evidenzia la competenza dei gestore del Servizio Idrico Integrato, con verifica da parte degli ATO, e che la normativa non prevede alcuna trasmissione alle Regioni e nessun controllo o verifica.

La struttura regionale competente si è comunque attivata per le vie brevi nei confronti degli ATO al fine di assumere le informazioni richieste. Sarà cura dell'ufficio, una volta ottenute, trasmettere prontamente le risultanze della ricognizione.

In ogni caso si fa presente che, per esempio, dal sito istituzionale dell'AATO 2, alla sezione specifica "tariffa servizio di depurazione" inserita nella "Home page", è possibile accedere alle comunicazioni relative all'applicazione degli obblighi di cui al Decreto.

Si evidenzia inoltre che con il D.M. 30/9/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010, n. 31, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha dato attuazione a quanto previsto all'articolo 8-sexies. In particolare, in merito alla componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato derivante dagli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, dovuta al gestore dall'utenza nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, prevede che per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione, il gestore compili ed aggiorni relativamente allo stato di avanzamento ed ai relativi costi (in riferimento al 31 dicembre di ogni anno), specifiche schede elaborate secondo l'allegato al suddetto Decreto del 30/9/2009.

Tali schede devono essere comunicate all'utenza interessata, attraverso invio in allegato alla bolletta e attraverso pubblicazione sul sito web del gestore, nonché trasmesse all'Autorità di Ambito.

Come previsto dall'articolo 9 del decreto sopra citato, la verifica del rispetto degli adempimenti informativi è eseguito dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (oggi tale compito probabilmente è attribuito di competenza all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in quanto nuovo soggetto regolatore a livello nazionale), e si attua attraverso il controllo dei documenti inviati dalle Autorità d'ambito, nonché attraverso controlli anche a campione dei siti web dei Gestori e delle Autorità d'ambito.

Per quanto riguarda la tutela della salute dei cittadini si fa presente che l'organo di controllo, la Provincia, attraverso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, predispone programmi di controllo e auto controllo da parte dei Gestori, valutandone il rispetto dei parametri degli scarichi secondo le vigenti norme.

La Regione riceve dai soggetti di controllo, principalmente Arpam e Corpo Forestale dello Stato, la richiesta di avvio di procedimenti amministrativi sanzionatori sulle eventuali difformità degli scarichi.